



Il convenuto **B**, così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato in via telematica:

*“Nel merito, in via preliminare: autorizzarsi la chiamata in causa del terzo, la sig.ra*

*D e per l'effetto disporre lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.*

*Nel merito, in via principale: rigettarsi le domande di parte attrice poiché assolutamente infondate in fatto ed in diritto;*

*nel merito, in subordine: nella denegata ipotesi in cui venga accertata una mala gestione nell'amministrazione di **C**, accertarsi e dichiararsi la responsabilità solidale di tutti gli amministratori e per l'effetto condannarsi le parti in solido e per pari somma, al risarcimento del danno a favore della società.*

*Spese di lite rifuse”.*

La società convenuta **C** srl così conclude come da foglio di precisazione delle conclusioni inviato in via telematica:

*“Nel merito.*

*Si aderisce – ferme le precisazioni svolte nella comparsa di costituzione e risposta – alla domanda risarcitoria proposta da parte attrice ed a quella svolta in via riconvenzionale da parte convenuta.*

*Con vittoria di spese.”*

\*\*\*

Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner,  
udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti,  
esaminati gli atti e i documenti di causa,  
ha ritenuto:

#### MOTIVAZIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato l'attore **A**, socio al 50% di **C** srl, conveniva in giudizio la società e **B**,



\_\_\_\_\_, socio del restante 50% ed amministratore e proponeva nei confronti di quest'ultimo azione di responsabilità ex art. 2476, 3° comma c.c.

Anteriormente all'instaurazione del giudizio di merito l'attore aveva proposto ricorso ex art. 700 c.c. volto alla revoca di \_\_\_\_\_ **B** \_\_\_\_\_ dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, che veniva accolto.

Le condotte contestate dall'attore al convenuto \_\_\_\_\_ **B** \_\_\_\_\_ sono le seguenti:

- (i) assunzione 'fittizia' di una dipendente, che avrebbe regolarmente percepito la retribuzione, senza svolgere alcuna attività lavorativa;
- (ii) omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali su retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti (periodo maggio 2009 – luglio 2010);
- (iii) irregolarità contributive (periodo dicembre 2009 – maggio 2012);
- (iv) percezione di un compenso sproporzionato rispetto alla situazione economica della Società ed all'attività svolta;
- (v) distrazione di somme di denaro prelevate in contanti e utilizzate per fini personali.

Concludeva chiedendo la conferma del provvedimento cautelare di revoca e la condanna del convenuto \_\_\_\_\_ **B** \_\_\_\_\_ al pagamento in favore della società, a titolo di risarcimento del danno, dell'importo di € 220.000 o della minore o maggiore somma che verrà ritenuta di giustizia.

Si costituiva in giudizio il convenuto \_\_\_\_\_ **B** \_\_\_\_\_, evidenziando, in primo luogo, che \_\_\_\_\_ **A** \_\_\_\_\_, dopo aver chiesto ed ottenuto la revoca di \_\_\_\_\_ **B** \_\_\_\_\_ dalla carica di amministratore, lo aveva nuovamente nominato amministratore nell'assemblea dei soci del 5 luglio 2016.

Con riferimento ai compensi percepiti quale amministratore rilevava che, fino al 2008, il compenso era stato regolarmente deliberato dall'assemblea.

Precisava, inoltre, di aver ricevuto a prestito, unitamente alla madre signora \_\_\_\_\_ **E** \_\_\_\_\_, la somma di € 185.000, a seguito della stipula di due contratti di mutuo e specificava che, con tale provvista, la società era stata dotata di frigoriferi utilizzati nell'esercizio dell'attività aziendale di fabbricazione del ghiaccio, essendo la società all'epoca di accensione dei finanziamenti priva di merito creditizio.

La rata mensile dei due mutui del complessivo importo di € 1.400,00, pe accordo tra i soci, veniva pagata tramite prelievo dalle casse aziendale. I prelevamenti eseguiti da



Il B) erano, pertanto, serviti al pagamento delle rate dei due mutui, contratti nell'interesse della società.

Quanto all'assunzione della dipendente, osservava che era già stata assunta in precedenza nel 2008 con contratto a tempo determinato e che ella aveva effettivamente prestato la sua attività a favore della società, con la qualifica di coadiutrice ed accompagnatrice del Presidente del Cda e che aveva svolto anche le mansioni di vigilanza notturna e festiva dello stabilimento.

Con riferimento alle sanzioni INPS per omesso versamento dei contributi previdenziali deduceva che la loro irrogazione non discendeva necessariamente da colpa dell'amministratore e che, all'epoca dei fatti contestati, il Cda era composto anche dall'attore e dalla di lui moglie signora D).

Infine, contestava che i prelevamenti effettuati fossero serviti per il soddisfacimento di esigenze personali.

In ogni caso, evidenziava che dal 2007 il Cda era composto anche da A) e dalla di lui moglie D) e che, pertanto, qualora fossero state accertate nel presente giudizio responsabilità da mala gestio, del risarcimento del danno risponderebbero in solido tutti gli amministratori.

Chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa di D), che non veniva concessa.

Concludeva chiedendo il rigetto delle domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto e in subordine, nel caso di accoglimento delle domande attoree, accertarsi la responsabilità solidale di tutti gli amministratori e per l'effetto la loro condanna in solido in favore della società.

Si costituiva in giudizio la C) srl, in persona del suo curatore speciale, il quale rilevava che era cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di conferma del provvedimento cautelare di revoca di B) a seguito della nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione composto anche dal già revocato B).

In relazione agli altri addebiti il Curatore Speciale osservava quanto segue:



a) assunzione di una dipendente che non avrebbe mai svolto attività lavorativa a favore della società; l'attore dovrebbe fornire la prova dell'addebito a mezzo della produzione del Libro Unico del Lavoro;

b) omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali (periodo maggio 2009 – luglio 2010) nonché irregolarità contributive accertate dall'Inps (periodo dicembre 2009- maggio 2012); difetta la prova che la Società disponeva delle risorse per far fronte ai pagamenti;

c) compenso annuo di € 38.000 lordi percepiti dall'amministratore dal 2012; lo Statuto non prevede alcun compenso a favore degli amministratori, né risultano delibere assembleari sul punto, di talchè l'amministratore non poteva autoattribuirsi alcun compenso;

d) distrazione di somme di denaro: non era stata fornita alcuna prova.

Aderiva anche alla domanda riconvenzionale del convenuto, richiamando l'art. 2476, 6° comma c.c. che stabilisce la responsabilità solidale degli amministratori, salvo prova contraria, facendo constare che le condotte illecite attribuite al sig. B si erano verificate quando era in carica un Cda composto anche da A e dalla di lui moglie, tale D.

Nella loro qualità di soci di C srl, sia l'attore A sia il convenuto B hanno proposto azione di responsabilità nei confronti dell'altro socio nella veste di amministratore.

In primo luogo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda di conferma del provvedimento cautelare di revoca, atteso che l'assemblea dei soci di C, all'unanimità e quindi con voto favorevole anche dell'attore, ha nominato un nuovo Consiglio di Amministrazione composto dal sig. A (Presidente), dal già revocato B (Vicepresidente) nonché dalla sig.ra D (Consigliere).

Preliminarmente all'esame dei singoli addebiti gestori, preme chiarire la natura della responsabilità gestoria fatta valere da entrambi i soci e spendere alcune considerazioni sulla responsabilità solidale degli amministratori.

L'azione sociale di responsabilità presuppone la violazione degli obblighi su di esso gravanti e rilevanti nell'ambito del rapporto di natura contrattuale che lega l'amministratore



alla società da esso gestita, tra i quali spicca l'obbligo di conservazione del patrimonio sociale, volto ad impedire depauperamenti per attività non volte al perseguimento degli scopi e dell'interesse sociale.

La responsabilità invocata nei confronti dell'amministratore di società di capitali ha, pertanto, natura contrattuale, con tutte le conseguenti ricadute in ordine all'onere di allegazione e prova secondo la disciplina dell'art. 1218 c.c.

In base ai principi generali che governano la ripartizione dell'onere della prova in subiecta materia, era quindi onere di parte attrice quello di allegare compiutamente i profili di inadempimento ascritti all'amministratore, essendo invece onere di parte convenuta quello di dimostrare di avere agito secondo diligenza e di aver adempiuto agli obblighi sullo stesso gravanti ovvero che l'inadempimento è determinato da impossibilità non imputabile.

In secondo luogo, l'art. 2476 cc, nel prevedere che gli amministratori siano solidalmente responsabili per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, disciplina un'ipotesi di responsabilità colpevole, mai oggettiva, che richiede quindi non solo l'accertamento di una condotta, commissiva od omissiva, imputabile a ciascun amministratore, ma anche la sussistenza, quantomeno, dell'elemento soggettivo della colpa.

Ne consegue che, come nelle ordinarie fattispecie di responsabilità solidale civilistica, anche nell'ambito del diritto societario, la regola della responsabilità solidale gestoria non esclude affatto che, sebbene in astratto tutti gli amministratori possano essere responsabili del danno cagionato alla società, in concreto la responsabilità residui solo a carico di uno o taluno di essi (cfr. Cass. 7 novembre 2013, n. 25058; 25 gennaio 2012, n. 1028; 20 giugno 2008, n. 16810; 21 settembre 2007, n. 19492; 29 aprile 2006, n. 10042; 6 giugno 2003, n. 9103; 20 gennaio 1995, n. 620).

Certamente la circostanza che il fatto dannoso sia stato compiuto da un altro amministratore non è sufficiente ad escludere la responsabilità degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

La colpa concorrente dell'amministratore che non abbia direttamente posto in essere la condotta illecita - fattispecie omissiva colposa - può ravvisarsi: a) nella mancata conoscenza dell'atto compiuto, purché si tratti di atto conoscibile secondo ordinaria



diligenza; b) nella colposa ignoranza del fatto altrui, per non avere adeguatamente rilevato i "segnali d'allarme" dell'altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica; c) nell'inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l'evento evitabile con l'uso della diligenza predetta ( Cass. Civ. n. 2038/2018).

Tanto premesso vengono di seguito esaminati i singoli addebiti mossi al convenuto

**B** e la sussistenza o meno di una responsabilità in solido di **A**:

a) assunzione della dipendente **F**: la prova che la dipendente avesse prestato effettivamente attività lavorativa in favore della società per quanto esposto in premessa incombeva a **B**, che non l'ha fornita.

Le stesse mansioni per le quali secondo il convenuto la lavoratrice sarebbe stata assunta – coadiutrice ed accompagnatrice del Presidente del Cda e vigilante notturna e festiva dello stabilimento dell'impresa - sono distoniche sia rispetto all'attività sociale svolta dalla società, che produce ghiaccio in scaglie, sia rispetto alle dimensioni aziendali, tenuto conto che nel periodo in esame la società aveva tre dipendenti.

Il danno ammonta ad € 26.983,00 pari agli esborsi sostenuti dalla società sia in favore della dipendente sia nei confronti degli Istituti Previdenziali ed Assicurativi per undici mensilità (doc. 3 fasc. cautelare ricorrente).

Orbene, è pacifico che l'iniziativa dell'assunzione della dipendente è stata presa autonomamente dal convenuto. L'attore deduceva di aver appreso solo nel febbraio 2015, dalla dipendente **G**, dell'assunzione della sig.ra **F**, figlia della consorte del convenuto, a far data dal 1° giugno 2014 e di avere prontamente reagito con il deposito del ricorso per la revoca di **B** in data 13.3.2015, non essendo emersi elementi di prova sintomatici di un'inerzia incolpevole dell'attore.

Al riguardo, sostiene il convenuto che la dipendente sarebbe stata assunta per la prima volta nel 2008 con contratto a termine rinnovato negli anni successivi, ma ha prodotto in atti sub doc. 14 unicamente il contratto di apprendistato stipulato con la medesima lavoratrice in data 1.7.2008 per la durata di mesi 24 e non ha, invece, fornito alcuna prova che il rapporto di lavoro si sia protratto ininterrottamente fino



a maggio 2015. Le buste paga relative a tale lavoratrice prodotte dall'attore in fase cautelare sub doc. 3) recano come data di assunzione quella del 1° giugno 2014, di talchè oggetto del presente giudizio è questa seconda assunzione, a nulla rilevando che la dipendente fosse stata assunta anche in passato.

b) compenso annuo di € 38.000 previsto da \_\_\_\_\_ **B** quale amministratore della società

**B** si è autoliquidato indebitamente l'emolumento in questione.

In difetto di una specifica disciplina dettata per le srl in tema di determinazione del compenso dell'amministratore, appare applicabile in via analogica l'art. 2389 c.c. dettato con riferimento alle spa. Sebbene l'incarico amministrativo sia oneroso, salvo contraria previsione statutaria, l'amministratore non ha titolo per assegnarsi autonomamente detto compenso, dovendo essere stabilito dallo Statuto o determinato con apposita delibera assemblea, ovvero determinato dal Giudice ex art. 2260 c.c.

Orbene, lo Statuto non prevede alcun compenso per gli amministratori e richiama genericamente le previsioni del codice civile per quanto non disciplinato dallo Statuto.

Non risulta che sia stata assunta alcuna decisione di soci, di attribuzione di quel determinato compenso all'amministratore.

Né infine rileva la circostanza che i soci abbiano approvato i bilanci in cui è appostato il compenso gestorio, in difetto di prova che l'assemblea abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori, non essendo ammissibili delibere tacite o implicite (così Cass. civ. SU n. 21933 del 2008).

Le difese del convenuto \_\_\_\_\_ **B** non valgono ad escludere l'addebito gestorio de quo.

Ed invero, non rileva che fino al 2008 il diritto dell'amministratore di percepire un compenso sia stato formalizzato, atteso che i compensi oggetto del presente giudizio concernono gli esercizi 2012 e seguenti.





In secondo luogo, ha dedotto il convenuto **B** che la società, per avviare la nuova attività di produzione di ghiaccio, necessitava di nuovi finanziamenti, che, stante le esposizioni esistenti, non potevano esserle concessi.

Pertanto, il socio **B** e la madre avrebbero richiesto due finanziamenti, di importo pari rispettivamente a € 50.000 e a € 135.000, con l'accordo che le rate dei due mutui sarebbero state pagate con i prelevamenti autoassegnati da **B**, e qualificati a bilancio come compenso.

Il convenuto non ha offerto alcuna prova documentale di quanto affermato.

Infine, **B** richiamava le dichiarazioni rese dall'attore nella causa ereditaria pendente avanti a questo Tribunale iscritta al n. RG 9021/20162, il quale ammetteva l'esistenza di un accordo tra fratelli in forza del quale **B** rinunciava alla parte del compenso relativo ad un contratto di locazione, a fronte della corrispettiva rinuncia di **A** al compenso quale membro del CDA della **C**.

Orbene, è pacifico che ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria (Cass. civ. sent. nn. 7702 del 2019, 23634 del 2018), inoltre, anche a volere ritenere sussistente un siffatto accordo tra i fratelli, esso non esimeva l'assemblea dei soci di **C**, srl dall'approvare con apposita delibera l'attribuzione del compenso a **B**, infine, non può essere sottaciuto che questa ricostruzione dei fatti appare distonica ed incompatibile con le altre difese svolte dalla parte a giustificazione del compenso percepito da **B** quale amministratore di **C**.

Non è contestato che nel periodo tra il 2012 (compreso) e la data in cui è stato adottato il provvedimento cautelare il convenuto **B** ha ricevuto da **C** un compenso annuo di € 38.000, per un importo complessivo di € 114.000, mentre non vi è evidenza nel bilancio 2015 dimesso dal convenuto **B** sub doc. 21 che il compenso sia stato riconosciuto anche per l'esercizio chiuso al 31.12.2015.

**A** deve essere condannato al pagamento, in solido con **B**, dell'importo di € 76.000,00, in quanto pur essendo il compenso autoattribuito da **B** risposto nei bilanci di esercizio, non ha assunto



alcuna iniziativa per evitare anche negli esercizi 2013 e 2014 un depauperamento ai danni della società.

c) prelievi dai conto correnti intestato alla società

I prelevamenti in contanti, risultano sufficientemente provati a mezzo dell'estratto conto prodotto quale doc. 4 dall'attore da cui risultano essere state fatti prelevamenti di somme in contanti dal 31.7 al 21.12.2015 per un complessivo ammontare di € 24.750,00 dal conto corrente intestato alla società aperto presso la Banca H e prelievi in contanti dal 1.10.2015 al 31.12.2015 per un complessivo ammontare di € 5.250,00 dal conto corrente intestato alla società aperto presso I spa.

Il convenuto non ha negato di essere l'autore materiale dei prelievi e ha invece negato l'assunto che si trattasse di prelievi effettuati per il soddisfacimento di bisogni personali.

In assenza di idonea prova da parte del convenuto dell'utilizzo a fini sociali dei prelievi, essi integrano condotta distrattiva, con un danno per la Società pari ad € 30.000.

d) sanzioni da parte dell'Inps

Dal decreto penale di condanna prodotto sub doc. 4 fasc. del ricorrente in sede cautelare si ricava che la società ha omesso di versare all'Inps le ritenute previdenziali ed assistenziali operate su retribuzioni erogate ai lavoratori dipendenti, nel periodo tra maggio e luglio 2010, per il complessivo importo di € 2.722,55.

Il pagamento delle imposte e degli oneri contributivi e previdenziali costituisce un dovere specifico degli amministratori di società e l'inadempimento degli obblighi tributari espone gli amministratori a responsabilità verso la società per il carico sanzionatorio derivante dalle violazioni riscontrate in sede di accertamento tributario, mentre il danno subito dalla società non può essere parametrato, come pretenderebbe l'attore, all'entità dell'imposta o del contributo omesso, in quanto la società era tenuta comunque a sopportarne il costo. Il danno può, quindi, essere commisurato soltanto sulla base dell'entità delle sanzioni comminate dall'amministrazione finanziaria e dagli interessi maturati successivamente alla



scadenza del termine legalmente previsto, poiché tali esborsi sarebbero stati evitabili qualora l'amministratore, utilizzando l'ordinaria diligenza, avesse provveduto ad adempiere ai propri obblighi in modo regolare.

Peraltro, è possibile ravvisare una responsabilità dell'amministratore solo in presenza di una condotta colpevole dello stesso, ciò presupponendo che l'amministratore -pur potendo provvedere al pagamento evitando il lievitare del debito- non lo avrebbe fatto senza giustificato motivo (Tribunale Roma sent. 18437 del 2017).

Non sono stato forniti riscontri documentali in ordine al pagamento da parte della società di sanzioni ed interessi.

Con riferimento all'accertamento ispettivo compiuto dall'Inps in data 12 novembre 2013 e dal quale sarebbero emersi gravi irregolarità nella contribuzione obbligatoria, lo stesso attore già in atto di citazione afferma di non conoscere l'esito della vicenda e nei successivi atti di causa non documenta se la società ha effettivamente pagato sanzioni e per quale importo.

Pertanto, con riferimento alle omissioni contributive non è stato provato alcun danno a carico della società.

In conclusione, **B** deve essere condannato al pagamento in favore della società, a titolo di risarcimento del danno, della somma di € 170.983,00 e **A**, in solido, per il minor importo di € 76.000,00.

Quanto al regime delle spese, trova applicazione il disposto dell'art. 2476 comma 4 c.p.c., secondo cui "In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti" (Trib. Milano, sentenza n. 8440 del 2017).

Pertanto, la società deve essere condannata al pagamento delle spese in favore dell'attore nei limiti di 2/3 e del convenuto nei limiti di 1/3 e a sua volta potrà rivalersi nei confronti degli amministratori.

**P.Q.M.**



Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da

'A' nei confronti di 'B' e 'C'

srl ed iscritta al n. 3617/16 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- dichiara cessata la materia del contendere rispetto alla domanda di conferma del provvedimento cautelare di revoca di 'B' dalla carica di amministratore;
- dichiara tenuto e condanna 'B' al pagamento, in favore della società 'C' srl, della somma di € 170.983,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo e dichiara tenuto e condanna 'A' al pagamento, in solido, in favore della società del minor importo di € 76.000,00, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo effettivo .
- condanna la società al pagamento, in favore dell'attore, dei 2/3 delle spese di lite, che liquida in € 8.000,00 per compenso, € 1.012,00 per anticipazioni, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge e in favore del convenuto di 1/3 delle spese di lite, che liquida in € 4.000,00 per compenso, oltre spese generali, Cpa ed Iva come per legge;
- condanna 'B' a rimborsare alla società quanto pagato a 'A' in forza del capo che precede e condanna 'A' a rimborsare alla società quanto pagato a 'B' in forza del capo che precede.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 8 gennaio 2020

Il Presidente

dott. Luca Boccuni

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Campagner

